

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE 2024

"Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" (Bando FRES 2)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 12, che prevede: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni";

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTA la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021 al n. 2556, con il quale il Dott. Vincenzo Di Felice è stato nominato Direttore Generale della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata sul S.O. n. 46 della G.U. Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 551, il quale stabilisce che: "Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca.[...]";
- l'articolo 1, comma 553, il quale stabilisce che: "Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma";

• l'articolo 1, comma 554, il quale stabilisce che: "Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sul S.O. n. 47 della G.U. Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023" e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e in particolare l'art. 63 che stabilisce "[...] Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025" (GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025" (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro **8.500.000,00** per l'anno **2023**;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 41) e in particolare la Tabella 11, allegata al suddetto decreto MEF, che dispone uno stanziamento, sul cap.1812/1, di euro 8.500.000,00 per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che per lo stanziamento 2023 è stata prevista in corso d'anno una riduzione di competenza e cassa pari a euro 7.500.000,00;

CONSIDERATO che successivamente alla predetta riduzione lo stanziamento definitivo per il Cap.1812/1, anno 2023, è risultato pari a euro 1.000.000,00;

VISTO l'avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" per complessivi euro 17.000.000,00, di cui euro 8.500.000,00 derivanti dallo stanziamento previsto per l'annualità 2021 ed euro 8.500.000,00 derivanti dallo stanziamento previsto per l'annualità 2022;

VISTO il D.D. n. 19183 del 21 dicembre 2021, registrato all'UCB il 19 gennaio 2022 al numero SIRGS 5036 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2021 pari a euro 8.500.000,00;

VISTO il D.D. n. 22035 del 23 dicembre 2022, registrato all'UCB il 19 gennaio 2022 al numero SIRGS 4831 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2022 pari a euro 8.500.000,00;

VISTO il D.D. n. 26296 del 28 dicembre 2023, registrato all'UCB l'8 gennaio 2024 al numero SIRGS 15896 clausola 01, con il quale sono state impegnate sul Cap.1812/1, risorse anno 2023 pari a euro 999.891,30;

TENUTO CONTO che al termine delle procedure di selezione delle domande di finanziamento, presentate a valere sul D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021, la commissione valutatrice - nominata con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 924 del 29 luglio 2022 e integrata con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1198 del 14 ottobre 2022 - ha individuato 25 progetti finanziabili per un valore totale pari a euro **2.806.500,00**;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 8, del bando D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 prevede che "Le risorse previste dal presente bando che non sia stato possibile erogare potranno essere utilizzate a valere sui successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021";

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 7 comma 8 del D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021, le risorse totali ancora da assegnare risultano pari a euro **14.193.500,00**, così distribuite:

- Euro **5.693.500,00** esercizio finanziario 2021;
- Euro **8.500.000,00** esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al citato D.M. n. 615 del 19 maggio 2021:

TENUTO CONTO di dover accantonare, come previsto dal già citato art. 1, comma 551 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le spese della Commissione nominata con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 924 del 29 luglio 2022 e integrata con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1198 del 14 ottobre 2022 una quota corrispondente allo 0,015%, pari a complessivi euro **21.290,25** delle risorse relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 così distribuiti:

- Euro 8.540,25 per l'esercizio 2021;
- Euro 12.750,00 per l'esercizio 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 494 del 29 marzo 2021, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al Direttore preposto alla Direzione Generale della ricerca la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato "D" al suddetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale, tra l'altro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 615 del 19 maggio 2021, con l' quale sono state stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse di cui al "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1845 del 20 luglio 2021, con il quale:

- sono state definite le modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- sono state, altresì, specificate le modalità di iscrizione, nella sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" della medesima Anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, degli organismi privati di ricerca e di ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'attribuzione delle risorse di cui al predetto "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" mediante procedura selettiva con bando pubblico per l'assegnazione delle risorse non assegnate dal bando di cui al D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021 nonché le risorse stanziate per le annualità 2023 e 2024:



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

DECRETA ARTICOLO 1 AMBITO OPERATIVO E DEFINIZIONI

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021 è adottato il presente bando pubblico contenente le regole e le modalità per la presentazione e la relativa valutazione dei progetti di ricerca di cui al successivo comma 2 a valere sul Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 2. I progetti di ricerca di cui al precedente comma 1 debbono essere finalizzati all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
- 3. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo "Bando") si applicano le seguenti definizioni:
 - Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR): istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 (cfr. articoli 63 e 64), nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca decreto ministeriale n. 564 del 28 aprile 2021 recante "Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Istituzione della Sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" e aggiornamento dell'ANR" e n. 353 del 14 aprile 2022 recante "Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Decreto integrativo al D.M. n. 564 del 28 aprile 2021", ha l'obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti. Ai sensi dell'articolo 64, DPR 382/1980, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all'Anagrafe. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 564 del 28 Aprile 2021 sono stati aggiornati i criteri di iscrizione all'ANR delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca. Per l'iscrizione all'ANR è possibile collegarsi al seguente link: https://www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it/;
 - b) Commissione: commissione di valutazione e selezione dei progetti di ricerca, composta, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del bando, da un numero massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
 - c) D.M. n. 564/2021: decreto ministeriale n. 564 del 28 aprile 2021 recante Anagrafe Nazionale delle Ricerche: Istituzione della Sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" e aggiornamento dell'ANR;
 - d) Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili: indicazioni per la rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate;
 - e) "MUR" o "Ministero": il Ministero dell'università e della ricerca;
 - f) Polizza fideiussoria: una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da redigere secondo



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

lo schema che sarà reso disponibile dal Ministero, per l'importo oggetto di anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo;

- g) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare le spese sostenute per la realizzazione dei progetti di ricerca a valere sul presente bando;
- h) Soggetti ammissibili: soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui al presente bando in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- i) Soggetto beneficiario: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto che risultino assegnatari di risorse a valere sul presente bando;
- j) Soggetti proponenti soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, possono presentare secondo i termini e le modalità di cui al successivo comma 2 e all'articolo 9 del presente bando domanda per l'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" per la realizzazione di un progetto di ricerca coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.

ARTICOLO 2 SOGGETTI AMMISSIBILI

- 1. Ai fini della partecipazione alla procedura per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", i progetti di ricerca dovranno essere presentati utilizzando la piattaforma dedicata www.gea.mur.gov.it a far data dalle ore 12:00 del 20 marzo 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 24 aprile 2024.
- 2. Possono presentare domanda per l'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" in forma individuale o congiunta i soggetti di diritto privato identificati in fondazioni, associazioni, organismi di ricerca e ogni altro soggetto che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
 - b) siano iscritti nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal D.M. n. 564 del 28 aprile 2021;
 - c) in alternativa al punto b), abbiano avviato la procedura di iscrizione nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" di cui sopra, e siano in possesso del corrispettivo CODICE ISTANZA di cui all'ATTESTAZIONE ACQUISIZIONE ISTANZA rilasciata dalla piattaforma dedicata. In tal caso, l'ammissione alla procedura è comunque da intendersi con riserva e condizionata all'esito positivo del procedimento di iscrizione, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti dalle precedenti lettere a) e b). Il diniego di iscrizione alla citata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, per assenza dei previsti requisiti, determina l'esclusione dalla procedura di cui al presente bando;
 - d) non abbiano scopo di lucro.
- 3. In ragione del precedente comma 2, non possono presentare domanda per l'attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale"- tra gli altri le università, gli enti universitari o gli enti comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- 4. All'atto della presentazione della domanda il soggetto "proponente" nel caso di progetti individuali o il "capofila" e i "partner" nel caso di progetti congiunti dovranno essere iscritti nella sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver avviato la procedura di iscrizione nella predetta Sezione secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. c) che deve concludersi con esito positivo. Il diniego di iscrizione alla citata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, per assenza dei previsti requisiti anche del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila e di anche uno solo dei soggetti partner determina l'esclusione del progetto dalla procedura di cui al presente bando.
- 5. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere mantenuti per tutta la durata del finanziamento della proposta progettuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente bando.
- 6. L'accertamento in ordine al mantenimento dei requisiti di ammissibilità, ovvero alla perdita degli stessi, può essere operato in qualsiasi momento dall'Amministrazione, con le conseguenze di cui al successivo articolo 8, anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PROPONENTI

- 1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, possono presentare secondo i termini e le modalità di cui al successivo comma 2 e all'articolo 9 del presente bando domanda per l'attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" per la realizzazione di un progetto di ricerca coerente con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.
- 2. I progetti potranno essere presentati in forma individuale, ossia da un unico soggetto c.d. "proponente", o in forma congiunta, ossia da almeno due soggetti fino ad un massimo di tre, di cui uno "capofila". Nel caso di progetti congiunti il soggetto capofila, che sarà referente nei confronti del Ministero dell'università e della ricerca e curerà l'adempimento di tutte le attività previste dal bando, dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione.
- 3. Ogni soggetto individuato dalla posizione fiscale può presentare, in coerenza con l'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021, una sola domanda. Il limite alla partecipazione deve intendersi riferito alla condizione di soggetto "proponente" (Progetto individuale), di soggetto "capofila" e di "partner" (Progetto congiunto).
- 4. In caso di partecipazione a più domande in qualità di soggetto "proponente" (Progetto individuale), soggetto "capofila" o "partner" (Progetto congiunto) il sistema non consentirà l'invio della domanda successiva alla prima trasmessa come risultante dalla piattaforma www.gea.mur.gov.it, di cui al successivo articolo 9. Rimane comunque fermo il vincolo di cui al precedente comma 3.
- 5. Le domande presentate con modalità e termini non conformi a quanto stabilito dall'articolo 9 del presente bando saranno escluse d'ufficio.
- 6. Nel caso di progetti congiunti, il soggetto capofila dovrà sostenere in misura maggioritaria le



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

spese del progetto, ovvero in misura non inferiore al 60% nel caso di due soggetti e in misura non inferiore al 40% nel caso di tre soggetti. Rimane fermo che in quest'ultimo caso i due soggetti partner debbano sostenere individualmente una quota inferiore al 40%.

ARTICOLO 4 PROGETTI AMMISSIBILI

- 1. I soggetti che presentino progetti redatti secondo le disposizioni del presente bando possono richiedere la concessione di contributi per un valore minimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) ed un valore massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- 2. Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore al 50% della richiesta di concessione di cui al precedente comma 1.
- 3. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di **24 mesi** consecutivi.
- 4. L'inizio delle attività progettuali dovrà essere comunicato dal soggetto proponente o, in caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila secondo le modalità che verranno rese note sul sistema dedicato www.gea.mur.gov.it. L'avvio dovrà essere compreso tra la data di pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sulla piattaforma telematica GEA, della graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione di cui all'articolo 5 del presente bando e i 45 giorni successivi alla pubblicazione medesima.
- 5. Il termine per l'avvio del progetto può essere differito di massimo 30 giorni, in caso di motivate ragioni, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente o, in caso di progetti congiunti, da parte del capofila. Il Ministero si riserva di autorizzare l'eventuale slittamento della data di avvio del progetto.
- 6. A pena di esclusione, le proposte progettuali, redatte secondo le specifiche tecniche della piattaforma GEA, dovranno descrivere dettagliatamente:
 - a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021, evidenziando anche il grado di innovazione e originalità delle medesime;
 - b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse;
 - c) le competenze ed esperienze coinvolte nelle attività progettuali, dando anche evidenza della capacità di attivare sinergie con altri soggetti e/o progetti;
 - d) i risultati perseguiti e gli impatti attesi, anche descrivendo natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, modalità di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, possibili collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
 - e) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti nonché la capacità di autofinanziamento del progetto;
 - f) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e specifico impatto dei contributi.
- 7. La domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto proponente o capofila è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

- 8. Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti "Voci di spesa":
 - a. **spese per il personale** (dipendente e non dipendente) impegnato nelle attività progettuali. Non costituiscono costi riconoscibili borse di studio o di ricerca;
 - b. spese per strumenti e attrezzature, purché funzionali e necessarie per la realizzazione del progetto. Nell'ipotesi di utilizzo di strumenti e attrezzature che rientrino già nella disponibilità dei soggetti beneficiari, le spese ammissibili corrispondono alle quote di ammortamento corrispondenti alla quota d'uso nel progetto di ricerca, calcolate secondo i principi della buona prassi contabile.

Nel caso di strumentazioni e attrezzature funzionali ed acquistate esclusivamente per il conseguimento degli obiettivi del progetto, la spesa ritenuta ammissibile può essere anche intesa come quella sostenuta per l'acquisto di strumenti e attrezzature nuove. In tale ipotesi, sarà necessario fornire già in sede di presentazione del progetto una dichiarazione da parte del soggetto beneficiario e ogni utile documentazione atta a dimostrare che l'acquisto è necessario per la realizzazione del progetto. La spesa per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente funzionali al progetto non può superare la misura massima del 7% delle spese di personale. Il rispetto della soglia sarà oggetto di verifica in sede di rendicontazione.

Rimane inteso che la spesa per strumenti e attrezzature deve intendersi riferita anche alle quote di ammortamento che, pertanto, potranno cumularsi alle spese sostenute per l'acquisto di strumentazioni e attrezzature funzionali ed acquistate **esclusivamente** per il conseguimento degli obiettivi del progetto.

- c. spese per servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- d. **altri costi di esercizio** quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, materiali di consumo;
- e. **spese generali** che non dovranno superare il **10** % dei costi del personale.
- 9. Le spese ammissibili, nel rispetto delle successive Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili che saranno fornite dal MUR, sono quelle: a) effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
 - d) coerenti con le finalità dell'Avviso.
 - 10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

- 11. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente al progetto finanziato.
- 12. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali come prevista ai sensi dell'art. 4, comma 4 del presente avviso.

ARTICOLO 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1. La valutazione e la selezione dei progetti è svolta da una Commissione di valutazione tecnico scientifica composta da un numero massimo di cinque esperti tecnico-scientifici e professionali e nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. La predetta Commissione resta in carica fino alla conclusione delle attività propedeutiche all'erogazione del contributo a titolo di saldo da parte del Ministero dell'università e della ricerca a coloro che saranno risultati beneficiari della procedura di cui al presente decreto.
- 2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli oneri per il funzionamento della Commissione, nonché per i compensi e gli eventuali rimborsi spese spettanti ai componenti della stessa, sono posti a carico, nel limite massimo del 7%, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui al citato D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.
- 3. La Commissione opera nel rispetto dei seguenti criteri:

	Criteri di valutazione	PUNTEGGIO MINIMO	PUNTEGGIO MASSIMO
a)	QUALITÀ DEL PROGETTO DI RICERCA	0	20
a.1)	Qualità del progetto in termini di finalità perseguite, attività previste e competenze coinvolte, così da garantire una risposta stabile e pervasiva alle esigenze di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali	0	15
a.2)	Originalità e grado di innovazione degli obiettivi progettuali	0	5
<i>b</i>)	QUALITÀ DEI PROPONENTI	0	20
b.1)	Qualità dei proponenti in termini di competenze ed esperienze coinvolte nell'attività di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali	0	10
b.2)	Capacità gestionali e capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi	0	10
c)	RICADUTE DEI RISULTATI ATTESI	0	10



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

c.1)	Ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi a contribuire all'ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali	0	10
d)	FATTIBILITÀ FINANZIARIA	0	10
d.1)	Efficacia, economicità ed efficienza delle attività progettuali e sostenibilità finanziaria delle stesse, nonché capacità di autofinanziamento del progetto	0	10
	Punteggio Totale	0	60

- 4. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria finale attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3.
- 5. Il mancato raggiungimento di un punteggio minimo di almeno **40 punti** rispetto ai 60 conseguibili determina l'inammissibilità del progetto al finanziamento.
- 6. All'esito della valutazione, in caso di punteggio ex aequo, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio a.1) Qualità del progetto in termini di finalità perseguite, attività previste e competenze coinvolte, così da garantire una risposta stabile e pervasiva alle esigenze di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali. Ove il punteggio relativo al criterio a.1) concorresse ad un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il criterio b.1) Qualità dei proponenti in termini di competenze ed esperienze coinvolte nell'attività di ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali. In ultimo, quando si configurasse un ulteriore ex aequo, costituisce fattore di priorità di ammissibilità all'agevolazione la valutazione conseguita nell'ambito del criterio d) Fattibilità finanziaria.
- 7. La graduatoria dei progetti ammessi al contributo è approvata con specifico decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sulla piattaforma www.gea.mur.gov.it.
- 8. Il Ministero procede all'ammissione dei progetti al finanziamento sulla base delle risultanze dei punteggi attribuiti dalla Commissione e, comunque, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

ARTICOLO 6 RISORSE FINANZIARIE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

- 1. Le risorse disponibili nel presente bando destinate al finanziamento dei progetti, e alle spese di funzionamento e rimborsi della Commissione nella misura massima del 7 per cento del totale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 551, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono pari a euro 23.672.101,05 così distribuiti:
 - Euro 5.684.959,75 (risorse non assegnate avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021)



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

esercizio finanziario 2021;

- Euro 8.487.250,00 (risorse non assegnate avviso D.D. n. 2863 del 1° dicembre 2021) esercizio finanziario 2022;
- Euro 999.891,30 esercizio finanziario 2023;
- Euro 8.500.000,00 esercizio finanziario 2024.
- 2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Qualora la Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente bando, ammetta al contributo una proposta progettuale riconoscendo una somma inferiore rispetto al valore del progetto presentato, la Commissione provvederà alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nei piani finanziari.
- 4. Il Ministero si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo nel caso di revoche, rinunce e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse anche ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
- 5. Il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari sarà disposto in due soluzioni:
 - a) fino al 90% a titolo di anticipazione del contributo ammesso a seguito dell'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalità del presente decreto, e trasmessa tramite piattaforma GEA, accompagnata da idonea polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all'emissione, per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che sarà appositamente reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca. Non saranno accettate polizze difformi dal modello indicato. In caso di progetti congiunti, l'istanza di anticipazione dovrà essere presentata da ciascuno dei partecipanti per la relativa quota in anticipazione;
 - b) la quota rimanente a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente all'approvazione da parte della Commissione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto proponente o capofila, **entro 60 giorni** dalla chiusura delle attività progettuali di cui all'articolo 4 del presente bando, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammessi.
- 6. È fatta salva la possibilità per l'Ente di non richiedere l'erogazione della quota in anticipazione. In tal caso il contributo verrà erogato in un'unica soluzione successivamente all'approvazione, da parte della Commissione di cui all'art. 5, del rendiconto scientifico-contabile finale.
- 7. L'erogazione del contributo a titolo di saldo, ovvero in un'unica soluzione nel caso descritto al precedente comma 6, spettante a ciascun soggetto beneficiario, è subordinata:
 - all'approvazione da parte della Commissione del rendiconto scientifico-contabile finale;
 - alla verifica amministrativo-contabile della documentazione attestante le spese sostenute dall'ente da parte del competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa Invitalia.



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

ARTICOLO 8 CONTROLLO E MONITORAGGIO

- 1. I soggetti beneficiari dovranno presentare **entro 60 giorni** dalla chiusura delle attività progettuali, per il tramite del soggetto proponente o capofila, la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite linee guida che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo.
- 2. Sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema dedicato www.gea.mur.gov.it.
- 3. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo—contabile relativa alle spese sostenute nonché sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità anche per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa—Invitalia in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.
- 4. In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca delle risorse assegnate e al recupero delle somme erogate.
- 5. Per i progetti individuali in caso di rinuncia al contributo ammesso e/o alla realizzazione del progetto e in caso di perdita dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà darne formale comunicazione tramite pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca. Il progetto sarà quindi revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate a titolo di anticipo.
- 6. Per i progetti congiunti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), il progetto sarà revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate ovvero l'eventuale escussione della garanzia fideiussoria.
- 7. Qualora, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), i restanti soggetti attuatori possano garantire il permanere di tutti i requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari richiesti dal presente bando, gli stessi dovranno presentare formale istanza tramite pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca e l'Amministrazione, previa valutazione della permanenza dei predetti requisiti da parte della Commissione, potrà accogliere l'istanza presentata.
- 8. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativocontabili risulti inferiore al contributo ammesso, il saldo sarà rideterminato nella misura di quanto effettivamente rendicontato e accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
- 9. Le eventuali economie che risultassero dal mancato utilizzo delle risorse di cui al precedente



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

articolo 7 potranno essere impiegate a valere sui successivi bandi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 615 del 19 maggio 2021.



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

ARTICOLO 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la piattaforma dedicata all'indirizzo: www.gea.mur.gov.it, seguendo le modalità riportate sull'apposita guida per l'utilizzo del servizio (cd. Manuale utente), che sarà resa disponibile sulla medesima piattaforma GEA.
- 2. A pena di esclusione, le domande dovranno essere inviate a far data dalle ore 12:00 del 20 marzo 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 24 aprile 2024, secondo le modalità che saranno indicate nella piattaforma GEA.
- 3. Saranno parimenti escluse le domande compilate ma non inviate e le domande presentate secondo tempi e modalità differenti da quelli previsti dal precedente comma 2.
- 4. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati al comma 2 il Ministero, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, effettua, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione della Commissione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.
- 5. Le domande presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al precedente comma 4.
- 6. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda di concessione del contributo di cui al presente bando è dichiarata esclusa dalla procedura.
- 7. Il MUR non assume responsabilità in caso di mancata od incompleta presentazione delle proposte entro i termini stabiliti, né per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata od incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
- 8. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.
- 9. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della procedura di cui al presente decreto.
- 10. Ai fini della presentazione e valutazione della domanda sarà esaminata solo ed esclusivamente la documentazione caricata sul sistema telematico GEA secondo le



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso, a:
 - a. rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso;
 - b. assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nella domanda presentata;
 - c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa Invitalia, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
 - e. assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - f. conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di presentazione della rendicontazione annuale, la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla, in caso di controllo;
 - g. impegnarsi a garantire il rispetto del c.d. divieto di doppio finanziamento, non cumulando i contributi previsti dalla Procedura con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese.

ARTICOLO 11 MECCANISMI SANZIONATORI

- 1. Il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le "Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili" e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;
 - b) il soggetto beneficiario abbia ottenuto altri contributi per le stesse spese rendicontate;
 - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe determinate da cause di forza maggiore ed approvate dal MUR;
 - d) i soggetti beneficiari non presentino tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibiscano in caso di controllo;
 - e) i soggetti beneficiari perdano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando.
- 2. In caso di decadenza o revoca, qualora il contributo sia già stato erogato anche solo per la quota



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

oggetto di anticipazione, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni a valere su risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero al soggetto beneficiario ovvero escutere la garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 12 VARIAZIONI DEL PROGETTO

- 3. Le variazioni al piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili, nel rispetto delle prescrizioni del bando. Esse devono ritenersi consentite unicamente nella misura in cui non abbiano impatto sugli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto approvato, i quali devono in ogni caso essere mantenuti. Rimane inteso che la richiesta di variazione dovrà tassativamente pervenire al Ministero in fase di esecuzione del progetto.
- 4. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it).
- 5. Le variazioni saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR che potrà avvalersi, ove necessario, della Commissione di cui all'art. 5.

ARTICOLO 13 TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/24.
- 2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/privacy.

ARTICOLO 14 INFORMAZIONI

- 1. Il responsabile del procedimento per il presente bando è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale per la ricerca.
- 2. Il presente bando e la modulistica necessaria alla partecipazione alla procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca (www.mur.gov.it) e rese disponibili anche sulla piattaforma GEA raggiungibile al seguente link www.gea.mur.gov.it.
- 3. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi alla procedura di cui al presente bando potranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo mail: fres@mur.gov.it. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
- 6. Alle richieste di cui al precedente comma 3 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla procedura di cui al presente bando verranno pubblicate nella sezione dedicata della piattaforma GEA.
- 7. Il presente decreto sarà inoltrato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità



Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio VI

contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

ARTICOLO 15 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente bando è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 2. Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

ARTICOLO 16 MODIFICHE AL BANDO

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito https://www.mur.gov.it e sulla piattaforma dedicata www.gea.mur.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Vincenzo DI FELICE)